



czps03000b@istruzione.it

LICEO SCIENTIFICO
LUIGI SICILIANI

C A T A N Z A R O



www.liceosiciliani.it

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "L. SICILIANI"-CATANZARO
Prot. 0011009 del 01/09/2021
07 (Uscita)

Ai Sigg.Docenti

Al DSGA

Al personale ATA

Infoschool

SEDE

OGGETTO: Istruzioni operative verifica green pass personale scolastico (DL 111/2021)

Tenuto conto del D.L. n.111/2021 Art.1 c. 6 " Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2";

Considerata la nota ministeriale n. 1237 del 13 agosto 2021 con la quale si ribadisce che il Green Pass "costituisce una ulteriore misura di sicurezza".

Considerata la nota ministeriale n. 1260 del 30 agosto 2021 con la quale si forniscono informazioni e suggerimenti in merito alla verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico

Posto che per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni

- ✓ aver completato il ciclo vaccinale
- ✓ aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- ✓ essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- ✓ essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

e che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione; pertanto, nel caso di negatività al tampone la sua validità è di sole 48 ore e dopo due giorni dal test il GP non è più valido.

Atteso che i docenti sono tenuti a scaricare il Green Pass in formato digitale o cartaceo, al fine di attestare di una delle seguenti condizioni:

- ✓ completamento del ciclo vaccinale dal almeno 15 gg, oppure somministrazione della prima dose di vaccino da almeno 15 gg. (in questo caso il green pass ha validità fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose, nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- ✓ guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- ✓ effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

(Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso alla certificazione verde, consultare il seguente link:

Come ottenere la certificazione - certificazione verde covid 19 www.dgc.gov.it)

Preso atto dell'obbligatorietà dell'green pass del personale scolastico, si forniscono le seguenti indicazioni operative in merito alle modalità di verifica della certificazione verde:

A) Modalità di verifica del Green Pass.

In attesa della piattaforma che il ministero dell'Istruzione e quello della Salute stanno studiando per rendere più efficiente e rapido il controllo del possesso del GP, alla quale i dirigenti scolastici avranno accesso e sulla quale comparirà automaticamente, ogni mattina, lo stato del Green Pass di ciascun docente e personale ATA;

nelle more dell'adozione della piattaforma suindicata, dal 1° settembre 2021 la **verifica del GP** avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale "APP VerificaC19" con la seguente modalità:

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.
5. Il Dirigente Scolastico attiva i provvedimenti e le sanzioni indicati dal decreto-legge 111/2021 per il personale sprovvisto di certificazione verde; il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l'eventuale esito negativo del controllo comportano l'impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L'assenza è considerata ingiustificata, con conseguente immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell'importo corrispondente alla giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da €400 a €1000. A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
6. Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.
7. Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

B) Non è ammesso

- a) raccogliere in alcuna forma le certificazioni verdi del personale, neanche su base volontaria;
- b) richiedere la certificazione verde a quanti accedono a vario titolo ai plessi dell'Istituto (educatori, esperti esterni, fornitori, genitori);
- c) richiedere, raccogliere o registrare dati ulteriori rispetto a quelli restituiti dall'app VerificaC19 (es. non si può costituire un elenco delle certificazioni verdi con la relativa scadenza).

C) Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 può essere omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono, in maniera permanente o temporanea, controindicata.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono validi anche i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Fino al 30 settembre 2021, inoltre, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La certificazione dovrà contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- b) la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del D.L. 23 Luglio 2021, n 105”;
- c) la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al “ (massimo fino al 30 settembre 2021);
- d) i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui il certificatore opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- e) il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
- f) il numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005.

Catanzaro, 01 settembre 2021

Il Dirigente Scolastico

Filomena Rita FOLINO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’Art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993